



CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SEGRETERIA GENERALE

Via Milano 7 – 35020 ALBIGNASEGO – TEL. 0498042233 – FAX 0498625188

Cod. Fisc. 80008790281 P.IVA 00939330288

Direttiva n. 06

li, 22 Settembre 2015

Al Sigg.ri . Responsabile di Settore

e p.c. Al Nucleo di Valutazione

Al Servizio di Controllo Interno

- LORO SEDI -

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Protocollo Generale: Partenza
20150032634 22-09-2015
Direttore Generale - Segretario



Oggetto: Ordine di trattazione delle pratiche.

1. Com'è noto il primo comma dell'art. 12 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 stabilisce, fra l'altro, che nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente deve rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico.
La stessa disposizione viene poi confermata al primo comma dell'art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego.
L'ordine naturale di trattazione delle istanze dell'utenza, secondo cioè l'ordine di arrivo al protocollo generale, è un principio di carattere generale che come ha fatto notare la Corte dei Conti - sez. Lombardia deriva "dal superiore principio di uguaglianza – imparzialità dei cittadini – utenti, di cui all'art. 3 Cost., e da quello di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., salve, ovviamente, le diversificate necessità di completamento dell'istruttoria che possono nei singoli casi influire anche incisivamente sui tempi di conclusione di ciascun procedimento".
La stessa Corte dei Conti (sentenza n. 135/2015) ha precisato che di questo essenziale principio "è espressione, fra le altre, anche l'emblematica figura, prima impostasi in via pretoria con la forza delle cose e poi divenuta ius receptum con l'art. 2-bis della l. 241/1990, - del danno da ritardo, legato alla pregnante teorica della certezza dei tempi dell'agire della Pubblica Amministrazione, che eleva condivisibilmente il tempo (del procedimento amministrativo, e, quindi, dell'azione pubblica) a "bene della vita", in senso economico e giuridico, e spinge la giurisprudenza ad affermare univocamente che "ogni cittadino e ogni impresa hanno diritto ad avere risposta dalle amministrazioni alle proprie istanze nel termine normativamente determinato e ciò proprio al fine di programmare le proprie attività e i propri investimenti; un inatteso ritardo da parte della Pubblica Amministrazione nel fornire una risposta può condizionare la convenienza economica di determinati investimenti, senza però che tali successive scelte possano incidere sulla risarcibilità di un danno già verificatosi" (ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1739/2011)".
2. La Cassazione del resto ha già avuto modo di chiarire che ai fini della consumazione del reato di corruzione di cui all'art. 319 C.P. rileva anche la violazione dell'art. 13, comma 5, D.P.R. n. 3/1957 che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza "tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico" (Sez. VI pen. Sent. n. 1777/2005).

3. L'alterazione dell'ordine di trattazione delle pratiche secondo il loro ordine naturale comporta pertanto una violazione degli obblighi previsti dai codici di comportamento ed integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

L'art. 16 del DPR n. 62/2013 stabilisce che "Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni".

4. Tanto che secondo i giudici contabili "se è ormai pacifico che il tempo (del procedimento amministrativo, e, quindi dell'azione pubblica) è "bene della vita", in senso economico e giuridico come certificato dal citato art. 2, comma 9, della legge n. 241/1990 (anche in rapporto al disposto dell'art. 2-bis della medesima legge), l'intenzionale alterazione... dell'"ordine di trattazione degli affari" è, oggi, tema che attiene anche alla responsabilità per danno erariale piuttosto che a quella solamente disciplinare" (Corte dei Conti, Sez. Lombardia sent. cit.).

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione al principio di trattazione delle pratiche secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale impartendo formali disposizioni interne in tal senso.

Il Responsabile della Prevenzione
Dott. Roberto Buson